

L'OGGETTO DEL « CASTRENSE PECULIUM »

1. — Le maggiori difficoltà per una ricostruzione storica dell'istituto romano del *peculium castrense* si raccolgono pur sempre intorno al problema riguardante la determinazione dei beni che ne formarono oggetto, nei vari periodi della sua evoluzione.

Un potente contributo di chiarificazione è fornito ancor oggi dall'opera del Fitting¹. A questi risale la nota congettura che una costituzione dell'imperatore Settimio Severo sia venuta ad allargare — « sei es zur Zeit seiner Alleinregierung, oder auch erst während der Mitregenschaft des Caracalla »² — l'oggetto originario del *peculium castrense*, che era formato soltanto dall'« *id, quod in castris acquisitum est* », e vi abbia fatto rientrare anche quei donativi che il figlio di famiglia avesse ricevuto da chicchessia al momento della partenza per il campo.

Lo spunto del Fitting è stato raccolto ed utilizzato, di recente, da un nostro eminente romanista, l'Albertario³, il quale, valendosi da par suo dell'arma acuminata della critica interpolazionistica, è andato più oltre ed ha nettamente differenziato, entro i testi ancor ritenuti genuini dal Fitting, gli elementi spurî da quelli classici. I risultati cui perviene l'Albertario si possono riassumere in tre proposizioni:

1) oggetto originario del *peculium castrense* fu, fino al 200 circa, ciò che fosse stato dal *miles in castris acquisitum*;

2) da circa il 200 in poi — cioè dal periodo di coreggenza di Settimio Severo e Caracalla⁴ — fu oggetto del *peculium castrense* anche ciò che fosse stato donato al *filiusfamilias* dai genitori, dalla mo-

* In *BIDR.* 48 (1941) 41 ss.

¹ *Das castrense peculium* (Halle 1872).

² Cfr. 36.

³ *Appunti sul peculium castrense*, in *BIDR.* 39 (1931) 5 s. = *Studi di diritto romano* 1 (Roma 1933) 157 s. Si noti che le due redazioni di questo interessantissimo studio non sono identiche. Cfr. *infra* nt. 57.

⁴ 188-211 d. C.

glie, dai parenti nel momento del suo ingresso nella milizia: ciò, con tutta probabilità, in seguito ad una costituzione imperiale di riforma;

3) innovazioni giustinianee, conformi ad usi invalsi nell'età post-classica, furono invece i seguenti nuovi oggetti del *peculium castrense*: doni fatti dagli amici al *filiusfamilias* in partenza per il campo, eredità ricevuta dal *miles filiusfamilias* da parte del commilitone agnato, eredità ricevuta da parte della moglie.

Questa imperante dottrina Fitting - Albertario⁵ non mi convince del tutto. L'ipotesi della costituzione di Settimio Severo (o, come precisa l'Albertario, di Severo e Caracalla) manca di ogni sicuro indizio che l'appoggi, non è necessaria, anzi è dannosa ad una serena e compiuta indagine storica sull'argomento. Le interpolazioni e le alterazioni additate dall'Albertario sono per gran parte accettabili, ma sorge a volte il dubbio che il loro carattere non sia sostanziale, bensì esclusivamente formale. Il fulcro della questione viene, insomma, un po' arbitrariamente spostato.

Io ritengo e mi propongo di dimostrare nelle pagine che verranno:

1) che non vi son prove né indizi sufficienti a dare ombra di verosimiglianza alla ipotesi di una riforma della materia del *peculium castrense*, per quanto riguarda il suo contenuto, riforma attuata con una costituzione imperiale, di Severo e Caracalla o di altri imperatori;

2) che l'ampliamento dell'oggetto del *peculium castrense* — ampliamento che indubbiamente vi fu — è stato dovuto ad una evoluzione, attuata progressivamente dalla giurisprudenza nel periodo classico;

3) che l'oggetto del *peculium castrense* fu, in realtà, triplice: a) *id, quod in castris adquisitum est*; b) eredità della moglie; c) doni fatti, da chiunque, *filiisfamilias, eunti in militiam*.

Ma con lo svolgimento dei punti sopra indicati non avrò esaurito il mio compito; che anzi avrò suscitato un nuovo problema: perché nel periodo classico avvenne una evoluzione giurisprudenziale, per opera della quale l'oggetto del *peculium castrense* varcò i limiti dell'*id, quod in castris adquisitum est*?

L'ultima parte del presente studio sarà appunto dedicata ad ana-

⁵ Cfr. per tutti [JÖRS]-KUNDEL, *Römisches Recht*² (Berlin 1933) § 185 nt. 3. Dissensi sorgono in merito ai particolari dell'indagine critica dell'Albertario, e specialmente in ordine all'asserito carattere spurio della costituzione di Adriano ricordata in D. 49.17.13 e 16 pr.: cfr. WOLFF H. J., in ZSS. 53 (1933) 366 s. e, conforme, [JÖRS]-KUNDEL, *cit.*; LONGO G., *Diritto romano 3. Dir. di famiglia* (Roma 1940) 77.

lizzare la causa della accennata evoluzione giurisprudenziale, e ad indicare, per conseguenza, al di là della conferma dei testi, i confini posti, nel sistema del diritto classico, all'oggetto del *peculium castrense*.

I

2. — Non vi sono prove né indizi sufficienti a dare ombra di verosimiglianza alla ipotesi di una riforma del *peculium castrense* attuata con una costituzione imperiale, di Severo e Caracalla o di altri imperatori.

È merito lodevolissimo del Fitting di aver posto nettamente in rilievo come l'oggetto del *peculium castrense* sia stato, nel corso del diritto romano, duplice e come, inoltre, a quello originario — *id, quod in castris adquisitum est* — si sia venuto aggiungendo, in prosieguo di tempo, ma sempre nel corso dell'epoca classica, l'altro — dei doni fatti al milite *alieni iuris* al momento della sua partenza per il campo —.

Ma qui si arresta la forza delle affermazioni del Fitting, nonché dell'Albertario, che cerca di corroborarle con nuovi argomenti. La congettura di un rescritto di Settimio Severo, o di Severo e Caracalla, i quali, intorno al 200 dopo Cristo, avrebbero introdotti a far parte del *peculium castrense* i doni fatti al *filius proficiscens*, è altamente inverosimile.

Il Fitting e ancor più l'Albertario mostrano di ritenere che l'ampliamento dell'oggetto del *peculium castrense* fosse cosa di tale importanza, da non poter essere attuato, almeno in epoca classica, se non mediante una costituzione imperiale. Ammettiamo, per un momento, che così sia. Ne consegue che è difficile, se non impossibile, credere che di una costituzione tanto importante non sia rimasta traccia alcuna nelle fonti giuridiche romane.

Ora, non si dica che, anche a proposito del *peculium castrense*, le fonti di cognizione del diritto romano sono lacunose; che cioè il trascorrere dei secoli e il lavoro della compilazione giustiniana possa aver fatto perdere la costituzione famosa di Settimio Severo e del suo collega, anzi possa aver persino fatto dileguare la menzione, che di essa dovettero indubbiamente fare, e non di rado, le opere dei giuristi romani.

Se vi è una materia in cui — a parte le statuizioni imperiali riportate direttamente nel codice teodosiano ed in quello giustiniano — le fonti giurisprudenziali, tanto al di fuori quanto al di dentro della

compilazione, sono rigurgitanti di richiami a costituzioni imperiali, essa è proprio la materia del *peculium castrense*. Tutti i brani di giurisprudenza che alla nostra materia si riferiscono — specialmente quelli contenuti in D. 49.7 « *de castrensi peculio* » — non sono avari, tutt'altro, di siffatti riferimenti: ed è cosa logicissima in un istituto che ebbe, come il *peculium castrense*, una genesi e continui impulsi di carattere politico.

Mi limiterò a ricordare, per una conferma del mio asserto, i seguenti frammenti:

Ulp. reg. 20.10: *Filius familiae testamentum facere non potest... sed divus Augustus [Marcus] (mandatis) constituit, ut filius familiae miles de eo peculio, quod in castris adquisivit, testamentum facere possit*⁶.

Inst. 2.12.2: *... quibus de eo quod in castris adquisierint permissum est ex constitutionibus principum testamentum facere. quod quidem initio tantum militantibus datum est tam ex auctoritate divi Augusti quam Nervae nec non optimi imperatoris Traiani, postea vero subscriptione divi Hadriani etiam dimissis militia, id est veteranis, concessum est...*

D. 49.17.13 (Pap. 16 quaest.): *Divus Hadrianus rescripsit...*

D. 49.17.16 pr. (Pap. 19 respons.): *... divi Hadriani temporibus... placuit...*⁷.

D. 49.17.19.3 (Tryphon. 18 disp.): *... denique filium posse manumittere talis peculii servum Hadrianus constituit...*

D. 38.2.22 (Marcian. 1 instit.): *... sed divus Hadrianus Flavio Apro rescripsit suum libertum eum facere, non patris.*

D. 37.6.1.16 (Ulp. 40 ad ed.): *[Nec] castrense [nec quasi castrense] peculium fratribus (non) confertur: hoc enim praecipuum esse oportere multis constitutionibus continetur*⁸.

I testi dianzi riportati dimostrano che le costituzioni imperiali in merito al *peculium castrense* non furono poche e che i giuristi classici non mancarono di fare ampio riferimento ad esse.

⁶ Per la critica del frammento, v. GUARINO, *Sull'origine del testamento dei militari nel diritto romano*, in RIL. 72 (1938-39) estr. 10.

⁷ Le discussioni in merito a questo frammento e a quello che lo precede saranno svolte *infra* n. 11. Anche se il contenuto dei due frammenti non fosse classico, classica si avrebbe da ritenere la menzione di Adriano.

⁸ Per la critica del frammento, cfr. GUARINO, *Über den Begriff der Kollation*, in ZSS. 59 (1939) 538 s.

